

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3306

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LA RUSSA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
in materia di adottabilità del concepito

*Presentata l'11 settembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La relazione del Ministro della salute sull’attuazione della legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza, depositata nell’ottobre 2014 attesta che in Italia, nel 2012, sono state praticate 107.192 interruzioni di gravidanza, mentre nel 2013 sono state 102.644. Il 6,3 per cento delle donne che ricorrono all’aborto ha meno di venti anni e il 3,3 per cento è minorenni.

Non sono noti, invece, i dati relativi alle interruzioni volontarie della gravidanza operate al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, una pratica ancora diffusa e legata anche all’elevato numero di ginecologi obiettori di coscienza, che in Italia ammonta a oltre il 60 per cento. Il dato stimato è, tuttavia, allarmante se si considera che l’Istituto superiore di sanità ha stimato in circa 15.000 il numero di aborti annui clandestini.

Nonostante la tendenza in diminuzione che si continua a registrare con riferimento al numero delle procedure di interruzione della gravidanza, in due soli anni sono state praticate oltre 200.000 procedure abortive, un numero pari all’intera popolazione di città come Trieste o Verona.

La maggior parte degli aborti non risulta legata al pericolo per la salute fisica o psichica della donna, né a ipotesi di anomalie o malformazioni del concepito. Nell’85 per cento dei casi, infatti, la decisione di non portare a termine la gravidanza dipende da fattori di natura diversa.

I dati ufficiali forniti dal Ministero della giustizia evidenziano l’esistenza di un sovrannumero di coppie disponibili rispetto al numero di minori adottabili: si calcola, in particolare, che per ogni minore adottabile vi siano oltre dieci coppie disponibili.

La presente proposta di legge si muove nella prospettiva di individuare le modalità più efficaci per la prevenzione dell'aborto quale obiettivo primario di scelte di sanità pubblica e si fonda sulla possibilità di coniugare una potenziale « offerta », costituita dall'elevato numero di concepiti « indesiderati », e una « domanda » reale, rappresentata dal sovrannumero di coppie disponibili all'adozione nazionale.

In questo quadro la proposta di legge muove dalla necessità di consentire, da un lato, alla donna che abbia deciso di abortire a causa delle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero anche in ragione di previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, di evitare l'interruzione della gravidanza in considerazione dell'immediato inserimento del nascituro in una famiglia adottiva e, dall'altro, alle coppie disponibili all'adozione nazionale, ma il cui accesso all'adozione è di fatto precluso da una scarsità di offerta, una maggiore possibilità di adottare.

La proposta di legge si fonda su tre capisaldi: il primo è che la donna, in alternativa all'interruzione volontaria della gravidanza per le ipotesi previste nella legge n. 194 del 1978, può ottenere lo stato di adottabilità del concepito, che è disposto, con rito abbreviato, con decreto del tribunale per i minorenni prima della nascita del concepito; il secondo è che la donna, fino al momento della nascita e nei

sette giorni successivi, potrà sempre e liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito; il terzo che è il tribunale per i minorenni, entro sette giorni dalla nascita del concepito dichiarato adottabile, sceglie la coppia in un apposito elenco di coppie la cui residenza si trovi a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito, e dispone l'affidamento preadottivo ai fini della successiva adozione. La scelta del tribunale per i minorenni preclude ogni possibile forma di « commercio » tra la madre naturale e la coppia.

Le misure proposte non costituiscono affatto forme di contrazione della possibilità di accedere alle disposizioni della legge n. 194 del 1978, ma rappresentano esclusivamente forme alternative all'interruzione volontaria della gravidanza liberamente utilizzabili dalla donna, permettendo un'efficace azione di prevenzione dell'aborto e consentendo una più ampia possibilità di accesso all'adozione. Inoltre, le disposizioni di cui alla proposta di legge non comportano aumenti di spesa, non essendo prevista l'istituzione di nuovi organismi ma una semplice rimodulazione delle funzioni delle strutture socio-sanitarie già esistenti e degli uffici giudiziari competenti. L'aumento di spesa legato all'assistenza ospedaliera per il parto è, poi, compensato dal risparmio legato alla corrispondente diminuzione dell'accesso alle strutture sanitarie per l'intervento abortivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo il capo II del titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

« CAPO II-*bis*

## DELL'ADOZIONE DEL CONCEPITO

ART. 57-*bis*.

1. Nei casi in cui la donna, entro i primi novanta giorni della gravidanza, accusi circostanze per le quali il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, essa può fare ricorso alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, secondo le disposizioni del presente Capo.

2. Nei casi in cui, dopo i primi novanta giorni della gravidanza, siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, la donna può ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, secondo le disposizioni del presente capo.

ART. 57-*ter*.

1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 57-*bis* della presente legge, il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il

medico di medicina generale, cui la donna si rivolge ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, informano obbligatoriamente e per iscritto la donna, e la persona indicata come padre della possibilità di ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza.

2. L'ente ospedaliero di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, cui la donna si rivolge ai fini di cui all'articolo 6 della medesima legge, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 57-*bis* della presente legge, informa obbligatoriamente e per iscritto la donna e la persona indicata come padre della possibilità di ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza.

#### ART. 57-*quater*.

1. La donna, in alternativa alla richiesta di interruzione della gravidanza, sulla base delle circostanze di cui al comma 1 dell'articolo 57-*bis* della presente legge, trascorsi i sette giorni previsti dal quinto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, può, attraverso il consultorio o la struttura socio-sanitaria, anche indicata dal medico di medicina generale, avviare il procedimento di cui all'articolo 57-*quinquies* della presente legge.

2. La donna, in alternativa alla richiesta di interruzione della gravidanza, sulla base delle circostanze di cui al comma 2 dell'articolo 57-*bis* può, attraverso il consultorio o la struttura socio-sanitaria, anche indicata dal medico di medicina generale, avviare il procedimento di cui all'articolo 57-*quinquies*.

#### ART. 57-*quinquies*.

1. Nei casi di cui all'articolo 57-*bis*, la donna, in alternativa all'interruzione volontaria della gravidanza, può ottenere lo stato di adottabilità del concepito.

2. Lo stato di adottabilità è disposto con decreto del tribunale per i minorenni

di residenza della madre ovvero nel cui territorio opera il consultorio familiare o la struttura socio-sanitaria a cui si è rivolta la donna.

3. La donna, fino al momento della nascita, e nei sette giorni successivi, può liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito, indipendentemente dall'intervenuta pubblicazione del decreto di adottabilità dello stesso e dalla scelta della coppia affidataria operata dal tribunale per i minorenni ai sensi del comma 4 dell'articolo 57-*septies*.

#### ART. 57-*sexies*.

1. Il tribunale per i minorenni territorialmente competente ai sensi dell'articolo 57-*quinquies*, in deroga alle disposizioni del capo II del presente titolo, con decreto succintamente motivato dichiara lo stato di adottabilità del concepito previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 57-*bis*, attestate dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria cui la madre si è rivolta anche su indicazione del medico di medicina generale e sulla base della specifica volontà della donna liberamente raccolta presso il consultorio o la struttura socio-sanitaria cui la madre si è rivolta anche su indicazione del medico di medicina generale.

2. Il consultorio o la struttura socio-sanitaria cui la madre si è rivolta anche su indicazione del medico di medicina generale trasmette al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni territorialmente competente apposita istanza con cui la donna richiede lo stato di adottabilità del concepito. Unitamente all'istanza, il consultorio o la struttura socio-sanitaria cui la madre si è rivolta anche su indicazione del medico di medicina generale trasmette le attestazioni di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero, nel termine perentorio di tre giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, convoca la madre verificando la persistenza del consenso allo stato di adottabilità del conce-

pito. Il pubblico ministero, entro lo stesso termine, convoca, per essere sentito, colui che è indicato come padre. Tra l'invio della convocazione e la data di audizione della madre non devono intercorrere più di cinque giorni. In caso di mancata comparizione, il pubblico ministero dispone, lo stesso giorno, un'ulteriore convocazione osservati i termini di cui al presente comma.

4. La mancata comparizione della madre comporta la archiviazione del procedimento.

5. Il pubblico ministero, verificata la sussistenza dei presupposti, richiede al tribunale per i minorenni, entro tre giorni dall'intervenuta audizione della madre, la pronuncia del decreto di adottabilità del concepito.

6. Il tribunale per i minorenni si pronuncia con decreto depositato nei tre giorni successivi al termine di cui al comma 5.

#### ART. 57-septies.

1. Coloro che intendono adottare il concepito devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare nonostante sussistano previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. La domanda decade dopo cinque anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, dispone, entro centoventi giorni dalla domanda, l'esecuzione delle adeguate indagini di cui all'articolo 22, comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

3. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quelle idonee a ricevere in affidamento preadottivo il concepito entro sette giorni dalla nascita.

4. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico

ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, omessa ogni altra formalità di procedura, entro sette giorni dalla nascita del concepito dichiarato adottabile sceglie la coppia e dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. La coppia è scelta tra quelle la cui residenza si trova ad una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito.

5. Entrambi i coniugi che ricevono in affidamento preadottivo il neonato in virtù della pubblicazione del provvedimento che dispone l'affidamento assumono l'ufficio di tutore del minore.

6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare la coppia sui fatti rilevanti, relativi ai genitori del concepito.

7. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni del luogo di residenza della coppia, vigila per due anni, prorogabili di altri due, sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali socio-assistenziali e dei consultori.

9. L'affidamento preadottivo può essere revocato d'ufficio dal tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, o anche su istanza del pubblico ministero o di coloro che esercitano la vigilanza di cui al comma 8, quando siano accertate obiettive e gravi difficoltà, manifestamente insuperabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

10. Ove compatibili si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24.

#### ART. 57-octies.

1. Il tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, decorsi due anni dall'affidamento, eventualmente prorogabili per altri due anni con ordinanza motivata, sentiti i coniugi adottanti,

il pubblico ministero e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno ai sensi del comma 8 dell'articolo 57-*septies*, verifica che ricorrano tutte le condizioni di cui al presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

2. Qualora la domanda di adozione sia proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, devono essere sentiti.

3. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

4. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene la separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

5. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero e ai coniugi adottanti.

6. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

7. Ove compatibili si applicano le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 ».

